



IL TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dr Francesca Miconi	presidente rel
Dr Maria Carla Corvetta	giudice
Dr Silvia Rossi	giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ex art. 143 l.fall. presentato da _____, dichiarato fallito socio illimitatamente responsabile della _____ SAS e esaminati gli atti e i documenti del procedimento camerale relativo a tale istanza;

PREMESSO CHE

con sentenza emessa il 22-12-2009 questo tribunale dichiarò il fallimento della _____ SAS e, per estensione, dei soci illimitatamente responsabili

con decreto emesso il 20-12-2017 venne dichiarata la chiusura del fallimento in oggetto;

con ricorso depositato il 15 ottobre 2018 _____ ha chiesto di essere ammesso al beneficio della esdebitazione;

è stato sentito il curatore (dott. _____ che si è espresso con memoria depositata il 4-12-2018) ; il comitato dei creditori a suo tempo non è stato costituito;

il ricorso ed il parere del curatore sono stati comunicati con esito positivo ai creditori non integralmente soddisfatti (cfr. Corte Cost. n. 181 del 2008) a mezzo posta elettronica certificata entro il termine assegnato dal Tribunale ;

- ha espresso parere negativo sulla esdebitazione esclusivamente il creditore Agenzia delle Entrate e Riscossione, deducendo che all'esito della



chiusura del fallimento residua un credito non soddisfatto della Agenzia di € 1.996,55 (al netto di aggi ed oneri di riscossione) per IRAP, interessi e sanzioni; Recupero credito d'imposta per incentivi fiscali, interessi e sanzioni; Registro, interessi e Sanzioni;

Tanto premesso,

OSSERVA CHE

il ricorso è stato tempestivamente depositato;

in merito ai profili soggettivi individuati dall'art. 142, primo comma, l.fall. non sussistono condizioni ostative all'ammissione del al beneficio dell'esdebitazione, come si evince dalla relazione del curatore che ha evidenziato che: il socio fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutti le informazioni necessarie e la documentazione utile all'accertamento del passivo, le scritture contabili dell'impresa sono state correttamente tenute dall'imprenditore e consegnate al curatore (art. 142, primo comma, n.1); non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (n. 2), collaborato attivamente; non ha violato gli obblighi di consegna di cui all'art. 48 l.fall. (n.3); non sono emersi atti distrattivi ovvero l'esposizione di passività insussistenti all'attivo del fallimento (n. 5); non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; infine, dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti non risulta che il socio fallito sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, né che siano in corso procedimenti penali per i medesimi reati ;

quanto al requisito oggettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 142 cit. (che la norma definisce con formulazione negativa "*l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali*") esso è stato interpretato dalla giurisprudenza della suprema Corte, in mancanza di un chiaro riferimento letterale, facendo applicazione del criterio interpretativo logico sistematico, finalizzato alla ricostruzione della *ratio legis*, (cfr. S.U. n.24215 del 2011, ripresa da Cass. n. 9767 del 2012);

al riguardo la *ratio* della disciplina dell'esdebitazione, introdotta con la riforma del 2006 è stata individuata: da un lato, nell'esigenza di evitare che in conseguenza del fallimento vadano definitivamente eliminati dal mercato sia l'imprenditore che la ricchezza



costituita dalle esperienze da questi acquisite; dall'altro, la consapevolezza da parte dell'imprenditore dichiarato fallito di poter ottenere, in presenza di determinati requisiti, l'estinzione dei propri debiti può favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali e indurre l'imprenditore a evitare condotte dilatorie e ostruzionistiche; l'imprenditore, liberato dai debiti pregressi, può quindi riprendere la propria attività pienamente, senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative per effetto dei debiti precedenti;

la *ratio legis* così individuata, a fronte di un dato letterale che presenta ampi margini di equivocità induce, dunque, a privilegiare un'interpretazione che consenta un'ampia applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, pertanto non limitata all'ipotesi – nella realtà del tutto eccezionale – in cui all'esito della procedura fallimentare siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e, seppure in minima parte, anche i creditori chirografari (ipotesi che consentirebbe al debitore di accedere addirittura al concordato preventivo);

non essendo previsto dalla norma un limite quantitativo minimo, in ordine all'entità dei crediti che dovrebbero essere stati soddisfatti, rispetto al totale, per poter accedere all'esdebitazione, è compito del giudice – con il suo prudente apprezzamento – accertare quando *"la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia"* (così in motivazione S.U. n. 24215 del 2011 cit.); la giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre precisato che *"In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. "* Cass, sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16620.);

nel caso di specie, al netto delle spese prededucibili, sono stati soddisfatti al 100% i creditori privilegiati della società; all'8,22% i creditori chirografari della società stessa; al 69,40% i creditori privilegiati di primo grado del socio

tale misura, anche alla luce dei precedenti orientamenti di questo tribunale menzionati dal creditore intervenuto, deve essere ritenuta idonea a soddisfare il requisito della parzialità dei pagamenti, richiesto dall'art. 142, secondo comma, l. fall.

Le osservazioni proposte dal creditore Agenzia delle Entrate non sono idonee ad impedire la pronuncia di esdebitazione, fermo restando che restano esclusi dalla esdebitazione, a norma dell'art 142 comma 3 lett b), i debiti per sanzioni amministrative di



carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti : con la conseguenza che la parte del credito evidenziato dalla Agenzia delle Entrate e Riscossione riferibile a sanzioni amministrative resta esigibile.

P.Q.M.

visti gli artt. 142 e 143 l.fall., accoglie il ricorso di ammissione al beneficio della esdebitazione presentato da _____ e, per l'effetto, dichiara inesigibili nei confronti del predetto i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente;

visto l'art 142 comma 3 lett b), dichiara che sono esclusi dall'esdebitazione i debiti per sanzioni amministrative di carattere pecuniario relativi al credito di Agenzia delle Entrate e Riscossione non soddisfatto in sede fallimentare;

visto l'art. 144 l.fall., precisa che l'effetto esdebitativo si esplica anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura concorsuale, che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, nei limiti della sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado .

Manda alla cancelleria la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al curatore ed al creditore che ha depositato memoria.

Ordina al curatore di comunicare il presente decreto e il ricorso a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale, il 21-3-2019

Il Presidente
Dr Francesca Miconi

